

Scheda tecnica Legge regionale 21 dicembre 2012 n.18 - ISTITUZIONE, AI SENSI DELL'ART. 14, CO. 1, LETT. E) DEL DECRETO LEGGE 13 AGOSTO 2011, N. 138 (ULTERIORI MISURE URGENTI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA E PER LO SVILUPPO) - CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 14 SETTEMBRE 2011, N. 148 - DEL COLLEGIO REGIONALE DEI REVISORI DEI CONTI, QUALE ORGANO DI VIGILANZA SULLA REGOLARITÀ CONTABILE, FINANZIARIA ED ECONOMICA DELLA GESTIONE DELL'ENTE

Il DL 138/2011, convertito dalla legge 14 settembre 2011 n. 148 “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”, all’articolo 14 comma 1, lett. e) prevede per le Regioni l’istituzione di un Collegio dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente. La norma stabilisce che il Collegio sia composto da soggetti scelti mediante estrazione da un elenco ed in possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali. Il Collegio dei revisori dovrà operare in raccordo con le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.

L'art. 1 del DL 174/2012, “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012” ribadisce e rafforza il potere di controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle Regioni, e sul rispetto dei vincoli finanziari derivanti dalla partecipazione dell'Italia alla stessa Unione europea di alcuni importanti atti regionali, ai sensi degli articoli 28, 81, 97, 100 e 119 Cost.

La Regione Emilia – Romagna, pertanto, mediante la presente legge ha istituito il “Collegio dei Revisori dei Conti” quale organismo di controllo sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente, intendendo così consolidare gli elementi di trasparenza e di correttezza che da sempre caratterizzano la propria azione legislativa e di governo.

A tal fine si è ritenuto opportuno attribuire al Collegio le seguenti funzioni:

- espressione di pareri obbligatori sulle proposte di legge di approvazione del bilancio di previsione, di assestamento del bilancio, di variazione del bilancio, di rendiconto;
- verifiche di cassa almeno trimestrali;
- vigilanza, mediante rilevazioni a campione, sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione, relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità;

- controllo sulla corretta certificazione degli obiettivi relativi al rispetto del patto di stabilità interno;
- controllo di regolarità e di conformità delle spese di funzionamento dei gruppi assembleari dell'Assemblea legislativa;
- indicazioni, consulenza ed assistenza ai gruppi assembleari ai fini del corretto adempimento degli obblighi previsti dalla legge regionale 32/97;
- controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge;
- su richiesta della Giunta regionale o dell'Assemblea legislativa per il tramite dell'Ufficio di Presidenza o della Commissione Bilancio, formulazione di pareri su atti inerenti all'ordinamento contabile e finanziario della Regione;
- segnalazione alla Giunta regionale e all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea di gravi irregolarità di gestione con contestuale denuncia agli organi giurisdizionali ove sussistano ipotesi di responsabilità;
- verifica dei rapporti tra la contabilità regionale e quella degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, svolgendo altresì funzioni di certificatore della Gestione Sanitaria Associata.

La legge prevede inoltre espressamente che il collegio collabori con la Giunta regionale, con l'Ufficio di Presidenza e con le Commissioni assembleari, e possa accedere agli atti contabili ed ai bilanci degli enti ed agenzie regionali nell'interesse generale del sistema economico e finanziario complessivo, attribuendo agli stessi le medesime prerogative dei consiglieri regionali.

Il collegio dei revisori dura in carica tre anni con compenso per i suoi componenti pari al 30 per cento dell'indennità di carica di un Consigliere regionale, maggiorata del 50 per cento per il Presidente del Collegio.

